COMUNE DI MASSA MARITTIMA PROVINCIA DI GROSSETO



VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. ED ALLE TAVV.15-16 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 30.07.2007

Allegato 9

Dichiarazione di Sintesi

Massa Marittima 19.02.2016

Sindaco e Assessore all'urbanistica:

Responsabile del Settore 3 - Ufficio Urbanistica:

Sig. Marcello Giuntini

rch Assuntina M. Messina

COMUNE DI MASSA MARITTIMA PROVINCIA DI GROSSETO



VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. ED ALLE TAVV.15-16 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO APPRO-VATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 30.07.2007

Valutazione ambientale strategica – Dichiarazione di Sintesi

Allegato

Massa Marittima 19.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Arch. Assuntina M. Messina

Contenuti della Variante urbanistica

La Variante in oggetto riguarda l'introduzione di un nuovo articolo delle NTA del Regolamento urbanistico comunale, l'Art. 60.5, che integra la vigente disciplina in relazione alle esigenze di interesse pubblico legate alla necessità ed urgenza di un consistente numero di proprietari di animali domestici, in prevalenza cani da compagnia e da caccia, ma anche animali di bassa corte come polli, piccioni, conigli ecc., di poter disporre di spazi adibiti al loro ricovero e cura nel territorio aperto.

L'assenza di tale disciplina ha comportato negli anni passati un uso indiscriminato e incontrollato del territorio aperto in maniera estensiva, oltre che abusiva, e ad oggi ha condotto a situazioni di forte degrado ambientale.

Lo scopo della nuova norma, l'art. 60.5, è proprio quella di disciplinare tale attività, quando questa comporta la detenzione di un numero di animali superiore a 5 (cinque) fino ad un massimo di 40, limitando e contenendo gli interventi sul territorio legati alla custodia di animali domestici e di bassa corte, gli stessi detenuti non a fini economici ma solo per autoconsumo.

Tali strutture di ricovero potranno essere stanziate solo nelle aree pertinenziali di edifici esistenti. e quindi già provvisti di opere di urbanizzazione primaria, mentre quelle legati alla attività venatoria hanno il vantaggio di concentrare una serie di strutture, ad oggi per lo più realizzate con materiali compositi e sparse per tutto il territorio comunale.

Infatti, il comma 60.5.1 disciplinerà la possibilità di realizzare strutture funzionali all'attività faunistico-venatoria, con un tetto massimo di n° 1 per le Squadre di Caccia organizzate, regolarmente iscritte all'A.T.C. competente, e le Associazioni Venatorie riconosciute, con sede legale nel territorio comunale ed in possesso di titolo sulle aree interessate dall'intervento; Tale possibilità è estesa anche alle Associazioni Cinofilo amatoriali regolarmente registrate.

Secondo il dettato del nuovo articolo 60.5 e 60.5.1, le strutture saranno ammesse in tutto il territorio comunale aperto di cui alle Zone E2, E3 e E4; verrà salvaguardato l'aspetto paesaggistico, in quanto gli insediamenti di animali non saranno consentiti in aree boscate, A.R., A.R.P.A., S.I.R. e S.I.C., Punti Panoramici, Aree di Interesse Archeologico, Geositi, Aree a Pericolosità Idraulica e Geomorfologica Elevata o Molto Elevata, zone di tutela assoluta dei corsi d'acqua, aree di estensione pari a ml 200 di raggio intorno ai pozzi utilizzati per scopi idropotabili.

Le strutture conseguenti alla applicazione della norma stessa dovranno essere monitorate e controllate in relazione all'utilizzo delle risorse naturali (suolo, aria, acqua) e soprattutto dovrà esser controllata la dismissione delle stesse al termine della attività di custodia degli animali.

Tali interventi trovano infine legittimità nell'art. 78 o nell'art. art. 79 c3 della L.R.T. n. 65/2014 per cui il primo riguardante i "Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici" prevede al comma 1 che "Gli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, possano essere realizzati nel territorio rurale di cui all'art. 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali (...)"; mentre l'art. 79, riguardante "Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola" al comma 3, consente, nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico –testimoniale, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola, gli interventi pertinenziali, di cui all'art. 135, c2, lettera e).

Altro oggetto della Variante riguarda la modifica delle tavole 15 e 16 del Regolamento urbanistico, e nasce dall'esigenza di decoro e di condizioni igienico-sanitarie del centro storico del Comune di Massa M.ma, che vedono coinvolte le particelle 256 e 257 del foglio 144 in via Curtatone, le stesse attualmente in un forte stato di degrado ed abbandono e per le quali si prevede un cambio di destinazione d'uso a verde pubblico senza che questo infici le quantità stabilite dalla previsione di standard urbanistico.

La presente **Dichiarazione di Sintesi** è il documento che accompagna il provvedimento di Approvazione della "Variante parziale alle NTA ed alle Tavv. 15 e 16 del Regolamento urbanistico approvato con D.CC. N. 48 del 30.07.2007" ai sensi dell'art. 27 della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm. e ii. (Norme in materia di Valutazione ambientale Strategica (V.A.S.), di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A)e di Valutazione di incidenza.

I soggetti coinvolti nel presente procedimento di Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. n. 10/2010 sono stati:

Autorità Proponente: Comune di Massa Marittima – Giunta Comunale

Autorità Procedente: Comune di Massa Marittima – Consiglio Comunale

Autorità Competente : Provincia di Grosseto - **Nupav** (Nucleo Provinciale di Valutazione e verifica

I Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella fase di consultazione sono stati:

- Ministero per i Beni e le attività culturali Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana
 - Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana (Firenze),
 - Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio di Siena e Grosseto,
- Regione Toscana, Settore Strumenti della programmazione negoziata e della Valutazione regionale
- Regione Toscana, Direzione generale delle politiche ambientali (Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse ambientali)
- Regione Toscana, Direzione generale del Governo del Territorio, (Settore Pianificazione del Territorio)
 - Regione Toscana, Ufficio regionale tecnico del Genio Civile di Grosseto
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Toscana, Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto,
 - Acquedotto del Fiora Spa,
 - Comunità d'ambito Toscana Sud (A.T.O. Rifiuti)
- Azienda Unità Sanitaria locale, Asl n. 9di Grosseto, Dipartimento della prevenzione, Unità funzionale igiene e sanità pubblica "Grossetana".
 - Unione dei Comuni Montana delle Colline Metallifere (Massa Marittima),
 - Provincia di Grosseto, Area Ambiente,
- Provincia di Grosseto , U.P. Strumenti e atti territoriali del Servizio Sviluppo del Territorio e energie rinnovabili,
- Provincia Di Grosseto, U.P. Tecnica Attività faunistico –Venatoria del Servizio Conservazione Natura.

1- DESCRIZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE

Fasi del processo valutativo e attività svolte

La L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm. e ii., prevede nella sua articolazione lo svolgimento del procedimento attraverso fasi successive:

<u>Fase preliminare</u> (Art. 23): L'autorità Proponente predispone, mediante il **Documento preliminare**, le indicazioni necessarie inerenti il piano, nel nostro caso Variante urbanistica, relativamente ai possibili effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione, nonché i criteri relativi al Rapporto ambientale. Tale fase è avvenuta mediante D.G.C. n. 163 del 09. 09.2014 con la quale è stato dato avvio al Procedimento di VAS.

In seguito è avvenuto l'invio della Documentazione all'Autorità Competente ed ai Soggetti competenti in materia ambientale (*Prot. n. 13976 del 18.09.2014*) ai fini della procedura di consultazione nella quale gli Enti /soggetti si devono esprimere sulla portata delle informazioni.

Ai fini delle consultazioni della fase preliminare di cui all'art. 23 della L.R.T. n. 10/2010, sono pervenuti al Nupav e al Comune di Massa Marittima entro il termine previsto di 30 gg. dall'invio di cui ai Prot. 13976 del 18.09.2014 e Prot. 15607 del 20.10.2014, i seguenti contributi e osservazioni:

- Regione Toscana , Direzione Generale delle politiche ambientali , energia e cambiamenti climatici Ufficio tecnico del Genio Civile , Toscana Sud e Opere marittime, Prot. 16206 del 29.10.2014
- Azienda Regionale Protezione ambientale per la Toscana , Dipartimento provinciale Arpat di Grosseto, Prot. 16453 del 03.11.2014
- Azienda Unità Sanitaria Locale n.9 di Grosseto , Dipartimento della prevenzione, unità funzionale sanità pubblica veterinaria e igiene ambientale, Prot. 16574 del 05.11.2014
 - Acquedotto del Fiora S.P.a., Prot.16124 del 28.10.2014
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. Prot. 16656 del 06.11.2014.

Tali contributi e osservazioni pervenuti alla Autorità Competente (Nupav) hanno condotto la stessa a fornire indicazioni all'Autorità Proponente riferibili ad aspetti tecnici da trattare nelle successiva fase di VAS e nello specifico le indicazione tecniche per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale (Ns Prot. 16652 del 06.11.2014).

Tali indicazioni riguardano in sintesi:

- Tenere conto delle prescrizioni fornite dall'Arpat circa gli aspetti acustici connessi alla localizzazione sul territorio dei ricoveri degli animali in modo da evitare disagi alla popolazione residente nelle vicinanza,
- Tenere conto dei contributi dell'ASL n.9 di Grosseto facendo specifico riferimento ai contenuti dell'allegato C, sezione prima, punto 2, del DPGRT n.38/R del 04.08.11 " regolamento di attuazione della L.R.T. n. 59/2009 Norme di tutela per gli animali
- Tenere conto dei contributi forniti dalle strutture provinciali interne competenti in materia ambientale e di pianificazione ed in particolare, per evitare dubbi interpretativi si evidenzia l'opportunità di specificare che si tratta di strutture pertinenziali per finalità amatoriali, non riconducibili a canili sanitari e canili rifugio di cui alla L.R.T. n. 59/2009 e relativo Regolamento di Attuazione (DPGRT n. 38/R/2011). Inoltre al fine di un corretto inserimento nel contesto interessato di evidenzia l'opportunità di suggerire la definizione di un numero massimo di animali per ogni struttura .Altresì in

Dichiarazione di sintesi

analogia a quanto previsto all'art.60.5.1., relativo alle strutture funzionali alle attività faunistico venatorie, si evidenzia l'opportunità di prevedere la demolizione delle strutture realizzate con ripristino dello stato dei luoghi, in caso di cessazione del loro utilizzo.

- Effettuare le verifiche di coerenza con il Piano di indirizzo Territoriale (PIT) adottato con DCRT 02.07.2014 n.58 in ragione dei contenuti dell'art. 24 e 38 delle norme dello stesso Piano;
- Per i contenuti del Rapporto Ambientale è necessario attenersi ai contenuti dell'allegato 2 della LRT n.10/2010
- Per l'eventuale Deposito delle indagini geologiche a supporto della Variante, attenersi alle disposizioni di cui al DPGRT n. 53/R/2011 e della L.R.t. N. 21/2012.

Le indicazioni fornite dal parere motivato e dalla Conferenza di pianificazione hanno riguardato prevalentemente la modifica della NTA 60.5 relativa ai manufatti destinati al ricovero di animali di bassa corte, mentre per quanto riguarda la Variante urbanistica alle TAVV. 15 e 16 il solo contributo trasmesso dal Ministero dei beni ed attività Culturali e del turismo — SBAT, Prot. 16656 del 06.11.2014, in merito il cambio di destinazione d'uso a verde pubblico delle particelle 256 e 257 F. 144, essendo le stesse situate in centro storico e quindi in area ad alto rischio archeologico, determina un effetto positivo per la salvaguardia e la tutela del patrimonio archeologico.

In considerazione delle suddette indicazioni tecniche, è stato redatto il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica.

<u>Fase di redazione del Rapporto ambientale</u> (Art. 24): è la fase di definizione degli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivante dall'attuazione del piano (Variante), di scelta delle alternative, delle misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, tenendo conto dell'esito della precedente consultazione ed evidenziando come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

Con D.CC. n. 63 del 12.11.2014 l'Amministrazione comunale di Massa Marittima ha adottato la "Variante parziale alle NTA ed alle Tavv. 15 e 16 del RU approvato con DCC n.48 del 30.07.2007" con il relativo Rapporto ambientale e Sintesi non Tecnica della procedura VAS.

<u>Consultazioni</u> (art. 25): il Proponente comunica all'Autorità Competente il Rapporto ambientale, la sintesi non Tecnica e la proposta di Piano (Variante) (*Prot. 17427 del 20.11.2014*) e ne dà contestuale Avviso mediante pubblicazione sul Burt (*Burt n. 46 del 19.11.2014*). Di tale comunicazione chiunque può presentare osservazioni entro il termine di 60 gg.

La D.C.C. N. 63 del 12.11.2014, ha adottato ai sensi dell'art. 17 della I.r.1/05 la Variante parziale alle N.T.A. e alle TAVV. 15 e 16 del Regolamento Urbanistico vigente approvato con D C.C. N. 48 del 30.07.2007 e con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale, in qualità di Autorità Procedente, ha adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica di cui all'art. 24 della L.R.T. 10/2010; dandone regolare Avviso sul Burt n. 46 del 19.11.del 2014. Da tale momento sono state avviate le consultazioni per lo svolgimento della procedura di VAS ai sensi dell'art. 25 della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10, per cui chiunque poteva prendere visione e presentare osservazioni entro 60 gg. (termine ultimo quindi Il 17 gennaio 2015) all'Autorità Competente. Inoltre la Documentazione è stata resa disponibile mediante pubblicazione contestuale sul sito Web dell'Amministrazione Comunale.

I contributi pervenuti dei Soggetti competenti in materia ambientale sono stati:

Regione Toscana, Direzione Generale Governo del Territorio . Settore pianificazione del Territorio - Prot. 850 del 19.01.2015

Provincia di Grosseto , Area pianificazione territoriale – Servizio e Sviluppo del Territorio ed Energie Rinnovabili, Up Strumenti Territoriali, Prot. 19404 del 30.12.2015.

Regione Toscana -Direzione generale delle Politiche Ambientali (settore Tutela e Valorizzazione della Risorse ambientali) Prot.17942 del 01.12.2014;

Azienda Regionale protezione ambientale per la Toscana - Arpat Prot. 847 del 19.01.2015

Acquedotto del Fiora S.p.A. Prot. 1001 del 21.01.2015

Non sono pervenuti contributi da parte dei rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale.

<u>Espressione del Parere Motivato</u> (art. 26)L'Autorità Competente svolge le attività tecniche – istruttorie, valutando la Documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione ed esprime il proprio Parere Motivato, che può contenere proposte di miglioramento del piano (Variante).

PARERE MOTIVATO

A seguito dei contributi pervenuti, il Nupav in data 03.02.2015 (N.S Prot 1505 del 03.02.2015) ha espresso il seguente Parere Motivato ai sensi dell'art. 26 dellaL.R.t. n. 10/2010 e s.m.i., che qui si sintetizza in relazione agli elementi di attenzione di cui tener conto nella Dichiarazione di Sintesi, al fine di contribuire al miglioramento ed alla sostenibilità generale degli interventi di previsione:

- Elementi di attenzione forniti dalla Regione toscana, Direzione Generale Governo del territorio ,Settore Pianificazione del Territorio, circa la coerenza della proposta di previsione con ordine al Piano di indirizzo territoriale (PIT) poichè non propriamente espresse nel Rapporto ambientale
- Elementi di attenzione in relazione alle indicazioni fornite dalla Provincia di Grosseto Area pianificazione e Gestione territoriale, e nello specifico con riferimento alla integrazione della norma, per quanto riguarda la demolizione di tutte le strutture realizzate e dei relativi impianti e messa in pristino delle aree al momento della cessazione della attività amatoriale sia riguardo ai ricoveri per gli animali domestici e di bassa corte che per gli animali domestici di affezione. Inoltre si chiede di ridurre il numero massimo di animali (n. 50), ritenuto eccessivo, quantomeno ai fini dell'impatto acustico.

Inoltre ai fini della definitiva approvazione della Variante si chiede:

- Che, ai fini delle indagini geologiche, sia dato atto da parte del Responsabile del procedimento delle procedure previste dall'art. 5 , c2 del DPGRT n. 53/R/2011 , certificando la non necessità ad

effettuare le indagini geologiche ed indicando gli estremi del precedente deposito in relazione all'ambito interessato

- Che, come ricordato dalla Regione Toscana - Settore pianificazione territoriale, la Variante sia soggetta alle procedure dell'art. 222 e seguenti della L.R.t. n. 65/2014 ed in particolare all'art. 227, che in previsione di impegni di suolo non edificato al di fuori del perimetro urbanizzato, come definito dall'art. 224, sia soggetta al parere preventivo obbligatorio non vincolante della Conferenza di Copianificazione.

Conferenza di Copianificazione

In relazione a quanto indicato nel Parere Motivato di cui sopra, con riferimento alla Tabella A riguardante gli apporti tecnici rilasciati dagli enti territoriali interessati e dai Soggetti competenti in materia, e nello specifico relativamente al contributo di cui al Documento n. 02 della Regione Toscana, Direzione generale Governo del Territorio – Settore pianificazione del Territorio, nota acquisita al Prot. Prov. n. 10054 del 16/01/2015., viene richiesta una verifica in relazione alla compatibilità della Variante con le prescrizioni del PIT.

Di tale coerenza con il Pit se ne da conto nella relazione presentata alla conferenza di Copianificazione, così come prescrive l'art. 25 della L.R.T. n. 65/2014.

Ai sensi dell'art. 25 c.5 della LRT 65/2014, la conferenza di copianificazione è stata chiamata a verificare che le previsioni proposte siano conformi con il PIT, che non sussistono alternative sostenibili di riutilizzazione o di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e per indicare gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.

La richiesta di convocazione viene inoltrata alla Regione toscana in data 23.06.2015 con Prot. 10401. La Conferenza viene convocata in 14 ottobre 2015.

Alla richiesta di convocazione in data 23.06.2015 con Prot. 10401, veniva allegata la "Relazione illustrativa alla Conferenza di Copianificazione" in cui si da conto della compatibilità e coerenza della Variante proposta con il PIT e che qui si riporta in estratto mentre per il testo completo si rimanda alla suddetta relazione :

"(...)

In riferimento al PIT, adottato con D.C.C. n. 58 del 2 luglio 2014 e approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 37 in data 27.03.2015, e pubblicato sul BURT n. 28 del 20.05.2015, e per quanto attiene alla coerenza della Variante con gli obiettivi di qualità e le direttive correlate della. Scheda d'ambito n. 16 Colline metallifere:

(...)

La variante normativa con l'art. 60.5 prevede che i concentramenti di animali non siano consentiti, oltre che nelle zone E1 aree a esclusiva funzione agricola, nelle aree boscate, ARPA, Sir, Sic, Punti panoramici, aree di interesse archeologico, geositi, aree pericolosità idraulica e geomorfologica elevata e molto elevata, nonché zone di tutela assoluta dei corsi d'acqua e aree di estensione pari a 200 m. di raggio intorno ai pozzi utilizzati per scopi idropotabili.

In relazione alle direttive correlate ed in particolare

- per quanto attiene al punto 1.1. la norma non impatta con gli ecosistemi come sopra descritti;
- per quanto attiene al punto 1.2, relativamente al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo e alla preservazione delle aree di ricarica degli acquiferi, la norma ha la sua ratio proprio nella limitazione alla costru-

Dichiarazione di sintesi

zione di ricoveri per animali, controllandone sia il numero che le dimensioni degli interventi previsti ai soli fini amatoriali cinofilo/venatori nelle aree di resede di edifici esistenti e nel territorio aperto.

- Per quanto attiene ai punti 1.3.,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 la norma proposta non contrasta con le direttive.

(...)

La variante normativa risulta coerente con l'obiettivo 2 in quanto non contrasta con le direttive correlate di cui ai punti 2.1., 2.2, 2.3, in particolare la variante prevede che i ricoveri siano schermati con siepi di piante autoctone per limitare 'impatto visivo dei suddetti manufatti. Inoltre la norma non contrasta con le direttive in quanto prevede la possibilità di insediamenti all'interno di resedi di edifici già esistenti e pertanto già urbanizzati, mentre è di tipo contenitivo per quanto riguarda gli interventi in territorio aperto riducendo gli stessi alla titolarità associazionistica per non più di 10 box per associazione fino ad un massimo di 240 mq di superficie.

(...)

La variante normativa risulta coerente con l'obiettivo 3 in quanto la norma proposta non contrasta con le direttive correlate di cui ai punti 3.1., 3.2, in quanto gli insediamenti non sono consentiti nelle aree di interesse archeologico.

(...)

Ai fini della verifica dell' art. 25, c.5 della L.R. n° 65/2014 in relazione alla non sussistenza di alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, il territorio di Massa Marittima non dispone di insediamenti ed infrastrutture esistenti che possano essere di alternativa al ricovero degli animali.

Inoltre allo scopo di indicare gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio, la collocazione di tali strutture prevede oltre che l'individuazione di schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impatto visivo e comunque debitamente mimetizzate, che i ricoveri di cui all'art.60.5.1, siano realizzate sulla base di un progetto unitario che dal punto di vista tipologico e architettonico garantiscano una omogeneità sia dei materiali che cromatica.

(...)

Le conclusioni della conferenza di copianificazione convocata in data 14.10.2015 sono state :

"la Conferenza ritiene che l'intervento sia conforme a quanto previsto dall'art. 25 c. 5 della L.R.T. n. 65/2104. Tuttavia occorre evidenziare incongruenze con la L.R.T. n. 65/2104. In particolare i manufatti indicati devono essere ricondotti esclusivamente alle fattispecie di cui all'art. 78 o art. 79 co.3 della L.R.T. n. 65/2104."

Conclusione del Processo decisionale (art. 27) Il proponente trasmette all'Autorità procedente competente dell'approvazione del piano: la proposta di piano (Variante),il rapporto ambientale, il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito delle consultazioni e la presente dichiarazione di sintesi.

La Decisione Finale (art. 28) costituita dal provvedimento di approvazione del piano, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul Burt a cura dell'Autorità Procedente con indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio (art.29)e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano.

2- MODALITÀ CON CUI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI SONO STATE INTEGRATE NELLA VA-RIANTE URBANISTICA

Gli obbiettivi con cui il Rapporto ambientale è stato redatto nella valutazione della Variate ha riguardato:

- Coerenza delle scelte urbanistiche con lo stato dei luoghi.
- Coerenza normativa con il PIT regionale
- Valutazione della sostenibilità e analisi degli effetti potenziali sull'ambiente e sul territorio nonché eventuali misure compensative e mitigative per la riduzione degli impatti ambientali.

Dall'analisi dello stato dei luoghi del territorio del Comune di Massa Marittima è emerso che molte zone sono zone tutelate a vario titolo (boschi, corsi d'acqua, vincolo paesaggistico, etc) ed allo stesso tempo si riscontra una vasta estensione di territorio aperto. Lo stato attuale vede una situazione di degrado ambientale nell'ambito della campagna circostante il Comune di Massa Marittima, dovuta ad una carenza di regolamentazione per la realizzazione di ricoveri per animali domestici che, nel tempo, ha condotto alla formazione spontanea di manufatti abusivi e ricoveri improvvisati, anche in zone boscate; la formazione di tale disciplina consentirà di limitare il consumo di suolo in territorio aperto consentendo nell'ambito delle aree pertinenziali di edifici esistenti, la collocazione di manufatti realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Tale scelta urbanistica reca come unica eccezione per il territorio aperto la realizzazione dei ricoveri in funzione della attività venatorie in essere. Tale norma si pone coerentemente con le linee dettate dal PIT.

Per quanto riguarda il Centro Storico, l'attuale situazione dell'area interessata dall'intervento vede un progressivo aumento di vegetazione infestante e la proliferazione di animali insalubri. Senza l'attuazione della variante si avrebbe un mantenimento del disagio verso i cittadini, nonché un decadimento ulteriore dell'ambiente.

In relazione agli aspetti di coerenza con il PITsi rimanda a quanto già descritto nel paragrafo dedicato alla conferenza di copianificazione.

Infine in relazione alla sostenibilità degli interventi non si rilevano effetti ambientali negativi dovuti al maggior carico urbanistico in quanto la realizzazione di questi all'interno di aree pertinenziali comunque in zone agricole e distanti dal centro abitato, comporterà la preesistenza di opere per l'approvigionamento della risorsa idrica e per il trattamento dei reflui, mentre per le strutture in territorio aperto nuovi allacci saranno valutati di volta in volta dall'Ente erogatore.

Misure compensative e mitigative degli impatti ambientali sono contenute nel testo della norma con riferimento agli elementi di mitigazione dell'impatto acustico, distanza di centri abitati e dalle residenze, nel rispetto del Piano comunale di Classificazione Acustica. Inoltre elementi di mitigazione sono stati ricondotti all'utilizzo di materiali e tradizionali e a schermature con essenze arboree autoctone.

3- MODALITA' CON CUI SI È TENUTO CONTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLE RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO

Di seguito sono riportate le considerazioni ambientali in riferimento alle modifiche e integrazioni apportate alla Variante a seguito delle osservazioni e indicazioni contenute nel Parere Motivato e nella Conferenza di Copianificazione:

Il testo della norma è stato pertanto rivisto ed integrato accogliendo tutte le indicazioni fornite ed in particolare:

Dichiarazione di sintesi

- E' stato meglio definito cosa si intende per concentramento di animali, e cioè un numero superiore a 5, ed il numero massimo di animali che è consentito dalla norma per attività amatoriali e autoconsumo, da 50 a 40.
- E' stata introdotta la distanza dei ricoveri rispetto alle abitazioni residenziali oltre che dai centri abitati (300 m)
- E' stata indicata e richiamata la norma edilizia di riferimento per la realizzazione di strutture atte ad ospitare un concentramento di animali inferiore a 5 , l'art. 137 c.1 della Lrt. N.65/14, e per un numero superiore a 5, l'art. 78 della Lrt. N.65/14.
- E' stato indicato l'obbligo di demolizione di tutte le strutture e messa in pristino al termine della attività amatoriale sia per le strutture pertinenziali che per quelle per le attività faunistico venatorie.

Per quanto suddetto si rimanda nello specifico al Parere Motivato espresso dal Nupav.

4- MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DELLA VARIANTE ALLA LUCE DI POSSIBILI ALTERNATIVE INDIVI-DUATE

In base a quanto considerato nel Rapporto ambientale, nonchè nella Valutazione degli effetti della norma non si rilevano soluzioni alternative contingibili nello scenario di riferimento del Territorio di Massa Marittima in quanto attualmente le soluzioni alternative vedrebbero un uso incontrollato da parte dei privati di porzioni di territorio aperto a forte impatto ambientale. Per quanto riguarda la fase successiva di monitoraggio si rimanda a quanto già definito in sede di Rapporto ambientale e cioè mediante l'istituzione di apposito elenco dei titoli abilitativi rilasciati contenente i dati quantitativi riferibili ai parametri ambientali , quali rifiuti, consumi idrici, consumi energetici, riutilizzo acque meteoriche, inquinamento acustico..

Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica

Messina